

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

====

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| dott. Cesare LA FARINA | Presidente |
| dott. Angelo Michele IANNUZZI | Vice Presidente |
| dott. Sofo BORGHESE | " " |
| dott. Marcello DONDONA | Componente |
| dott. Vittorio DE MARTINO | " |
| dott. Dante RENDA | " |
| dott. Franz SESTI | " |
| dott. Vittorio LOVERRE | " |
| dott. Vittorio SGROI | " |
| dott. Renato GRANATA | " |
| dott. Giuseppe COLETTI | " |
| dott. Uberto RADAELLI | " |
| dott. Giuseppe SCRIBANO | " |
| dott. Giuseppe FACCINI | " |
| dott. Antonio PEPPE | " |
| dott. Ruggiero SANDULLI | " |
| dott. Silvio PIERI | " |
| dott. Marco DI MARCO | " |



ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, convertito nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica").

Vista la precedente ordinanza di questo Ufficio 5 marzo 1981, depositata in pari data, con la quale il quesito referendario è stato esteso alle sopravvenute modificazioni normative che hanno prorogato sino al 31 dicembre 1981 la durata dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del citato decreto legge sul c.d. "fermo di polizia";

Rilevato che nella riformulazione del quesito, per errore materiale di trascrizione, sono cadute alcune parole del titolo della legge modificativa che si intendeva riportare testualmente ("1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio"), risultandone alterato detto titolo nel riferimento ad un inesistente decreto legge 15 dicembre 1980 n.15, mentre si trattava del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15;

Considerato che occorre provvedere alla correzione del suddetto errore, pur non assumendo il medesimo rilievo determinante nella individuazione delle disposizioni di legge da sottoporre al referendum

P.Q.M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

Dispone che il quesito referendario riportato nel dispositivo della precedente ordinanza in data 5 marzo 1981 sia corretto,



nella intitolazione della legge 13 febbraio 1981, n.18, risultando del seguente tenore, a seguito dell'inserzione delle parole omesse ("1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio"):

"Volete voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15 ("Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'articolo unico della legge 13 febbraio 1981 n.18 ("Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980, n.851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980 n.15")?".

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata:

al Presidente della Repubblica;

ai Presidenti delle Camere;

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

al Presidente della Corte Costituzionale;

e sia notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai presentatori della richiesta Ripa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Vigevano Paolo, Mellini Mauro.

Così deciso in Roma, nella seduta dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 1981.


IL PRESIDENTE

(Cesare La Farina)

IL SEGRETARIO

(Giovanni De Maio)

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
il 14 marzo 1981.



IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Giovanni De Maio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. De Maio", written over the printed name.